Allegato A

REGOLAMENTO PER LE "DELEGAZIONI CONVENZIONALI" DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTENUTE OPERATE DALL'AZIENDA PER LE EMERGENZE E URGENZE - SARDEGNA – (AREUS) SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI

INDICE

ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - ASPETTI GENERALI

ART. 3 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

ART. 4 - PRESUPPOSTI E LIMITI

ART. 5 - I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E DI ASSICURAZIONE

ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI

ART. 7 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI

ART. 8 - ISTANZE DI DELEGAZIONE PER CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

ART. 9 - ISTANZE DI DELEGAZIONE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI ONLUS E VERSO ENTI MUTUALISTICI

ART. 10 - ART. 10 - MODALITA' DI VERSAMENTO

ART. 11 - ASPETTI FISCALI ED INDICAZIONI FINALI

ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento l'AREUS intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente le richieste di "delegazione convenzionale di pagamento" effettuate dai propri dipendenti a favore degli istituti e delle società esercenti il credito, nonché delle società di assicurazione di cui all'articolo 15 del DPR 5 gennaio 1950 n. 180, oltre alle Onlus ed enti mutualistici.

ART. 2 - ASPETTI GENERALI

L'istituto della "delegazione di pagamento convenzionale" è regolamentato in maniera dettagliata con le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 15/01/2017.
In ordine all'ambito di applicazione, si chiarisce che le stesse hanno effetto su tutte le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono del sistema NoiPA, nonché tutte le Amministrazioni dello Stato, mentre per le restanti Amministrazioni, come per la AREUS, assumono essenzialmente criteri di orientamento e guida.
Il dipendente, sia egli privato o pubblico, al ricorrere di determinati presupposti, può avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, a valere sulle proprie competenze stipendiali, per corrispondere delle somme dovute al proprio creditore.
Nel concreto, il dipendente può provvedere, avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, sia alla corresponsione dei premi di assicurazione, sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto, sia al versamento periodico di liberalità o, comunque, di somme predeterminate a favore di determinati soggetti, in considerazione della loro utilità e rilevanza sociali.
In proposito, va rilevato come l'azione di tutta la Pubblica Amministrazione, così come quella della AREUS, è rivolta necessariamente al perseguimento dell'interesse pubblico affidato. Conseguentemente, le risorse assegnate, derivanti dalla collettività attraverso la fiscalità generale, non possono essere utilizzate liberamente al di fuori dei fini alla cui realizzazione sono destinate. Il corollario di tale considerazione è che un'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione, qualora non rientrasse direttamente nell'interesse pubblico, ancorché attività perfettamente lecita e magari idonea a procurare un'utilità verso una platea anche ampia di soggetti (dipendenti dell'AREUS), non può essere svolta ponendo a carico delle finanze pubbliche i relativi oneri, proprio perché queste sono già deputate alla realizzazione di obiettivi di natura pubblica - generale. Una siffatta attività, dunque, per essere attuata, senza incidere sulle risorse pubbliche, deve contemplare il ristoro degli oneri amministrativi sostenuti dall'Amministrazione; in modo da mantenere intatte le risorse alla stessa assegnate per il perseguimento dell'interesse istituzionale affidato.
Pertanto, l'esistenza di una copertura finanziaria rende pienamente legittimo lo svolgimento di una simile attività, garantendo l'utilizzazione appropriata e pertinente delle risorse affidate all'amministrazione pubblica, rispettando così, anche, il principio di "buon andamento" contemplato all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

ART. 3 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, per gli aspetti che qui interessano, negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, concernente il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.
In sintesi, secondo lo schema delineato dall'articolo 1269 c.c., la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato) di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario).
Il secondo comma dell'articolo 1269 c.c. precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto o necessario, bensì volontario e discrezionale.
Il successivo articolo 1270 c.c. statuisce, poi, che il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento.
Volendo calare la suddetta struttura giuridica nelle fattispecie oggetto del presente Regolamento, la delegazione di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida all' AREUS - a fronte degli emolumenti a lui spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi – di corrispondere una somma periodica predeterminata a favore di un istituto esercente il credito o di una società di assicurazione o, ancora, di una ONLUS o di un ente mutualistico, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione o dell'assunzione di un obbligo di contribuzione. Tale fattispecie è stata qualificata, secondo la prassi terminologica corrente, come "delegazione convenzionale".
In pratica, avvalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente della AREUS può, per il tramite della stessa AREUS, provvedere a:

- pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- pagare i premi delle assicurazioni volte a salvaguardare l'integrità della casa di abitazione e a fornire garanzie accessorie;
- pagare i premi delle assicurazioni sulla responsabilità civile relative alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e quelli inerenti alle garanzie accessorie;
- pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento;
- versare il contributo fissato a favore di determinate categorie di soggetti di particolare rilevanza sociale, quali le ONLUS e gli enti con finalità mutualistiche.

È importante sottolineare la distinzione tra le delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge o di contratto, e le delegazioni convenzionali, soggette all'esercizio del potere discrezionale dell'AREUS**.** Per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre per le seconde, una volta "accettate dall'AREUS", scatta l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo farli gravare sulle spese di funzionamento della stessa Amministrazione, come precedentemente argomentato. Considerato, poi, che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario, beneficiario del pagamento, vi è la necessità di attivare con il medesimo delegatario procedimenti, anche attraverso uno scambio di informazioni, volti al riscontro dei versamenti e oneri che incombono necessariamente in capo al delegato (AREUS).

Inoltre, non sembra fuori luogo precisare, con riferimento ai contratti di finanziamento, che la delegazione convenzionale di pagamento non deve essere confusa con la "cessione del quinto dello stipendio", fattispecie per la quale vale una specifica disciplina. La delegazione infatti consente, al dipendente che ha già in atto la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto.

ART. 4 - PRESUPPOSTI E LIMITI

Possono accedere alla delegazione convenzionale, di cui al presente regolamento, tutti i dipendenti dell'Azienda Regionale Emergenze e urgenze Sardegna – AREUS.
La possibilità di avvalersi dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento è però legata al ricorrere di taluni presupposti ed è soggetta ad una serie di limiti, fissati direttamente dalla normativa vigente e da questo Regolamento.
Quanto ai presupposti per fruire dell'istituto, oltre ovviamente all'esistenza di un rapporto di impiego pubblico, la delegazione convenzionale di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di assicurazione, un contratto di finanziamento oppure l'esistenza di un obbligo per il versamento di liberalità a favore di una ONLUS o di quote a vantaggio di un ente con finalità mutualistiche.
Quanto alle delegazioni per contratti di assicurazione e alle delegazioni per contratti di finanziamento, occorre che il contratto sia stato stipulato dal delegante (dipendente AREUS) con uno dei soggetti elencati all'articolo 15 del D.P.R. n. 180/1950 e appresso elencati:

- istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle Pubbliche Amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni e istituti similari);
- società di assicurazioni legalmente autorizzate a svolgere l'attività di assicurazione e riassicurazione;
- istituti e società autorizzati all'esercizio dell'attività creditizia, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.
- onlus ed enti mutualistici riconosciuti per legge con esclusione delle società commerciali.

Inoltre, soprattutto per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi.
Per quanto concerne i limiti quantitativi stabiliti da questo Regolamento per le delegazioni convenzionali, si evidenzia quanto segue:

- la quota totale delegabile nei contratti di finanziamento non può superare un decimo dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale. Il piano di ammortamento non può superare i 120 mesi, salvo casi straordinari che la Direzione AREUS è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali, comunque non potrà in nessun caso superare i limiti di cui al punto seguente.
- In caso di concorso di più delegazioni convenzionali (deleghe per contratti di finanziamento, assicurazioni, contributi a favore di ONLUS o altri Enti Mutualistici) con cessione del quinto e delegazioni legali, il totale non può, ordinariamente, superare il quaranta percento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che la Direzione AREUS è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali.

Detti limiti, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio, potranno essere derogati per casi straordinari debitamente motivati e documentati, che la Direzione AREUS è chiamata a valutare espressamente, fornendo uno specifico e motivato assenso, vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali.
Ai fini dell'individuazione dei limiti di cui ai punti precedenti si deve fare riferimento allo stipendio mensile fisso e continuativo (comprensivo della tredicesima mensilità), con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio e di incentivazione, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito di applicazione di ritenute di recupero di crediti erariali ai sensi dell'articolo 3 del R.D.L. 1939 numero 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex articoli 60, 61 e 62 del DPR numero 180 del 1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.
In caso di subentro di pignoramenti (ex art. 68-69-70 T.U. 180/1950) la quota delegata verrà ridotta per rientrare nel 50% dello stipendio o sospesa nei casi dovesse superare il 50%.
L'azienda non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.
Infine, presupposto per l'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra l'AREUS e i soggetti interessati nella quale, tra i vari aspetti, deve risultare specificato l'onere amministrativo posto a carico dei delegatari, unitamente alle modalità di versamento e ai consequenziali obblighi.

ART 5 - I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E DI ASSICURAZIONE

Per quanto attiene i contratti di finanziamento, la società proponente si impegna a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, numero 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".
Per quanto attiene alla stipula dei contratti di assicurazione, occorre che la società proponente risulti iscritta negli appositi elenchi delle imprese italiane ed estere autorizzate o abilitate ad operare in Italia dall'IVASS.
Similmente, se destinatario della delegazione è un intermediario assicurativo – soggetto che professionalmente presenta o propone prodotti assicurativi e riassicurativi, presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collabora alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati, lo stesso deve essere iscritto in una delle cinque sezioni del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI o nell'elenco degli intermediari dell'Unione Europea autorizzati ad operare in Italia annesso al citato registro.
Il contratto di assicurazione deve essere finalizzato a fornire specifiche coperture di rischi ritenute particolarmente meritevoli, e cioè:

- Assicurazioni volte a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita, e simili);
- Assicurazioni volte a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta;

- Assicurazioni volte a costruire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria;
- Assicurazioni contratte per salvaguardare l'integrità dell'abitazione principale (l'abitazione principale deve ritenersi coincidente con la residenza anagrafica del dipendente) limitatamente all'assicurazione dei danni inerenti all'abitazione stessa;
- Assicurazioni RC auto, unitamente alle garanzie accessorie che spesso lo accompagnano (rischio di furto, incendio, rottura cristalli, atti vandalici, copertura per l'assistenza anche legale, ecc.), purché sia proprio il dipendente pubblico delegante a risultare il contraente della polizza.

Per le eventuali modifiche dei contratti già in essere, non dovranno essere versati nuovamente gli oneri amministrativi concernenti la ricezione di una nuova istanza, e nel caso di incremento della trattenuta a carico del dipendente resta comunque fermo il limite massimo della quota delegabile.

ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI

La condizione preliminare e indefettibile per l'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza di una convenzione stipulata tra il terzo creditore (delegatario) e l'AREUS (delegato), secondo gli schemi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente regolamento, allegato A - convenzione per contratti di finanziamento; allegato B - convenzioni per polizze assicurative; allegato C – convenzioni per contributi ad Onlus ed Enti mutualistici. Le convenzioni inerenti alle "deleghe di pagamento" in discorso riguardano:

- contratti di finanziamento;
- contratti di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e le malattie, sulla casa di abitazione e sulla RC auto;
- contribuzioni per posizioni previdenziali integrative e, in genere, fondi previdenziali;
- erogazioni e liberalità a favore di ONLUS;
- versamenti a favore di enti con finalità mutualistiche.

È da escludere che possano essere attivate convenzioni per la fruizione di delegazioni convenzionali di pagamento relative a contratti di assicurazione per la copertura di rischi su crediti, oppure a contratti di utenze varie o, ancora, a spese condominiali.
Le convenzioni hanno durata quinquennale, con esclusione di tacito rinnovo. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni.
Le istanze di attivazione delle convenzioni vanno presentate dal delegatario all'Azienda Regionale Emergenze e Urgenze Sardegna – Servizio Affari Generali, Legali e del Personale – Ufficio Trattamento Economico e Giuridico Via Oggiano n. 25 – 08100 Nuoro direttamente al Protocollo Generale dell'Azienda o per raccomandata A.R. oppure all' indirizzo di posta Elettronica Certificata protocollogenerale@areus.sardegna.it
L'AREUS, in primo luogo, verificherà l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché il rispetto delle clausole previste nel vigente Regolamento e nella relativa convenzione stipulata con l'istituto delegatario.
Successivamente, verificate tutte le condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento, procederà a firmare la convenzione e a trasmetterne copia al delegatario.

In mancanza della dovuta sottoscrizione non saranno autorizzate pratiche di delegazione di pagamento.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI

La misura degli oneri dovuti dagli istituti delegatari, seppure con gli inevitabili margini di imprecisione legati a qualunque procedimento di stima, che impone sempre una scelta ed un bilanciamento tra le varie esigenze contrapposte (semplificazione, onerosità della rilevazione, snellimento delle procedure, tempi di lavoro, convenienza di una forfetizzazione, ecc.) rappresentano una stima degli effettivi costi sopportati dall'AREUS nella gestione delle delegazioni convenzionali di pagamento nell'ambito del procedimento di gestione degli stipendi.
Pertanto, i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Azienda, si obbligano a corrispondere all'Azienda Regionale per le Emergenze e Urgenze - Sardegna un contributo per fruire del servizio, nella misura determinata dalla circolare del Ministero del Tesoro numero 3 del 17 gennaio 2017, in modo differenziato per le cinque diverse tipologie di delegazione convenzionale:

- per i contratti di finanziamento € 18,00 (euro diciotto/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione ed € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra singola delega attiva;
- per i contratti di assicurazione € 9,00 (euro nove/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione ed € 0,65 (euro zero/65), per ogni altra singola delega attiva;
- per le polizze di assicurazione RC auto € 1,00 (euro 1/00) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione ed € 0,65 (euro zero/65), per ogni altra singola delega attiva;
- per le quote sociali e contributi onlus € 0,30 (euro zero/30) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione ed € 0,10 (euro zero/10), per ogni altra singola delega attiva;
- per le quote sociali e contributi enti mutualistici € 0,40 (euro zero/40) "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione ed € 0,20 (euro zero/20), per ogni altra singola delega attiva;

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
L'eventuale inadempimento a quanto sopra prescritto, comporta la risoluzione unilaterale della convenzione, senza obbligo di preavviso.

ART. 8 - ISTANZE DI DELEGAZIONE PER CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Le istanze di delegazione di pagamento (benestare) vanno presentate dal delegatario all'AREUS – Servizio del Personale Ufficio Trattamento Economico Giuridico presso cui il delegante ha in essere un rapporto di dipendenza (dipendente) per raccomandata con A.R. oppure utilizzando i relativi indirizzi e-mail certificati. Gli Uffici interessati verificheranno, in primo luogo, l'esistenza dei requisiti

soggettivi dell'istante, nonché il rispetto delle clausole previste nel vigente Regolamento e nella relativa convenzione stipulata con l'istituto delegatario.
Gli Uffici AREUS interessati verificheranno, inoltre, che la quota oggetto della delegazione non ecceda il decimo dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale. Il piano di ammortamento non potrà superare 120 mesi. Detta somma potrà essere superata solamente per casi straordinari che la Direzione AREUS è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali.
Gli Uffici, verificata l'esistenza dei sopra detti requisiti, provvederanno a firmare il relativo benestare per accettazione ed a rinviarlo al delegatario per poi, nel primo mese utile per gli stipendi, ad inserire la relativa trattenuta nella busta paga del dipendente.

ART. 9 - ISTANZE DI DELEGAZIONE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI ONLUS E VERSO ENTI MUTUALISTICI

Le delegazioni di pagamento discendenti da contratti di assicurazione, quote sociali, contributi onlus ed enti mutualistici, considerato il loro elevato numero, le loro trattenute generalmente di entità non rilevante, nonché le molteplici variazioni d'importo, verranno considerate tutte accettate con riserva nel momento in cui saranno comunicate all'ufficio del Trattamento Giuridico ed Economico che cura l'erogazione degli emolumenti dovuti al dipendente. Lo scambio di informazione tra la AREUS e il delegatario dovrà riguardare i dati identificativi del dipendente (matricola – cognome e nome – data di nascita o codice fiscale) la tipologia della convenzione di pagamento e la trattenuta da effettuare.
Gli Uffici AREUS interessati verificheranno in primo luogo l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, nonché il rispetto delle clausole previste nel vigente Regolamento e nella relativa convenzione stipulata con l'istituto delegatario.
Verificheranno, inoltre, che la quota oggetto della delegazione, sommata alle altre delegazioni convenzionali (deleghe per contratti di finanziamento, assicurazioni, contributi in favore di Onlus o altri Enti mutualistici), alla cessione del quinto e alle altre trattenute legali non superi il quaranta per cento dello stipendio mensile del dipendente interessato, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale.
Gli Uffici, verificata l'esistenza dei sopra detti requisiti, provvedono ad operare la trattenuta indicata nel primo mese utile per gli stipendi. Nel caso in cui non vi sia capienza sarà cura degli Uffici dell'AREUS darne immediata conoscenza al delegatario.
Lo stesso Ufficio provvede ad inviare mensilmente, ad inizio mese, un elenco contenente le delegazioni di pagamento in corso all'Ente delegatario.

ART. 10 - MODALITA' DI VERSAMENTO

Gli Istituti delegatari entro il termine del 31 gennaio di ogni anno dovranno provvedere al calcolo e al relativo versamento degli oneri amministrativi determinati dal presente regolamento e riferiti all'anno precedente, dandone contestuale comunicazione ai servizi Gestione Finanziaria e del Personale ufficio Trattamento Economico e Giuridico dell'AREUS.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato ad AREUS, Via Oggiano n. 25 08100 Nuoro, presso il Banco di Sardegna IBAN IT 880 01015 17300 000070661523 con indicazione della causale di versamento "Oneri amministrativi per delegazioni di pagamento dipendenti", "oneri amministrativi per assicurazioni".

Gli Istituti delegatari potranno richiedere agli uffici del Trattamento Economico e Giuridico alla fine di ogni anno, per un corretto e condiviso calcolo degli oneri amministrativi, gli elenchi relativi alle trattenute effettuate per loro conto nell'anno precedente.
Il controllo del corretto e puntuale versamento degli oneri sarà effettuato dal Servizio del Personale – Ufficio Trattamento Economico e Giuridico che, in caso di inadempienza, provvederà al blocco di eventuali nuovi contratti pervenuti ed alla contestuale rescissione della convenzione.

ART. 11 - ASPETTI FISCALI ED INDICAZIONI FINALI

In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si evidenzia che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (articolo 47 del DPR numero 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (articolo 6 del DPR numero 131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (articoli 39 e 57 comma 7 del DPR numero 131/1986).
Giova ricordare che l'esistenza della convenzione è presupposto per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta inevitabilmente per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni di pagamento.

Schema n. 1

CONVENZIONE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

L'AREUS (di seguito indicata Amministrazione) con sede in Via Oggiano n. 25 – 08100 Nuoro, CF. n°01526480916, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giorgio Lenzotti, nato a Tortolì il 12/08/1953

e

……..…..… con sede legale in ……..…..…….. (codice fiscale ….....……. …… e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n. ……..…….), di seguito "Istituto", nella persona di …….…… ……..…., nato il ……..…..... a …….…….…, in qualità di ……..…

premesso che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti della AREUS, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, e le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 15/01/2017 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, nonché il Regolamento AREUS di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "A" ;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione, autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, in aggiunta ad un prestito derivante da cessione del quinto dello stipendio.

In caso di concorso di più delegazioni convenzionali (deleghe per contratti di finanziamento, assicurazioni, contributi in favore di Onlus o altri Enti mutualistici) con cessione del quinto e delegazioni legali il totale non può, ordinariamente, superare il quaranta per cento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che la Direzione AREUS è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore ad **un decimo** delle competenze mensili.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di durata **non superiore ad un decennio.**

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

Art. 4

Le trattenute verranno effettuate a cura dell'Amministrazione dal Servizio del personale – Ufficio Trattamento Economico Giuridico e i versamenti verranno operati a cura del Servizio Gestione Finanziaria con accreditamenti sul conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN……. …… - o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive in corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento al Regolamento AREUS di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "A".

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, l'onere nella misura fissata dal richiamato Regolamento pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il calcolo ed il versamento degli oneri economici sono posti a carico degli Istituti e dovranno essere eseguiti mediante bonifico bancario presso il Banco di Sardegna IBAN IT 880 01015 17300 000070661523 intestato a AREUS con indicazione della causale di versamento "Oneri amministrativi per delegazioni di pagamento".

Gli Istituti delegatari entro il termine del 31 gennaio di ogni anno dovranno provvedere al calcolo e al relativo versamento degli oneri amministrativi riferiti all'anno precedente, dandone contestuale comunicazione ai Servizi Gestione Finanziaria e del Personale - Ufficio Trattamento Economico e Giuridico di questa Azienda allegando attestazione dei versamenti effettuati.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima data utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per cinque anni con esclusione di tacito rinnovo, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11, 12 e 13.
La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla loro naturale scadenza, né quello dell'Istituto di corrispondere gli oneri amministrativi di cui all'articolo 5 per l'intera durata della delega.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria, anche non monomandataria, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al " tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 12

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare annualmente, entro il 15 gennaio successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta

variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt.39 e 57, comma 7, del DPR n.131/1986).

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze emesse nel corso del tempo, ed in particolare le circolari in materia della Ragioneria Generale dello Stato in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

Art. 16

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni.

Art. 17

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Nuoro,_____

Per l'Istituto	Per l'AREUS
……	Il Direttore Generale
……	Dr. Giorgio Lenzotti
……	

Schema n. 2

CONVENZIONE POLIZZE ASSICURATIVE/RC AUTO

L'AREUS (di seguito indicata Amministrazione) con sede in Via Oggiano n. 25 – 08100 Nuoro, CF. n°01526480916, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giorgio Lenzotti, nato a Tortolì il 12/08/1953

e

……..…..… con sede legale in ……...…….. (codice fiscale ….....……. …… di seguito "Società", nella persona di ……. …… ……..…., nato il ……..…..... a ……..……, in qualità di ……..…

premesso che

- la Società stipula polizze assicurative a favore dei dipendenti della AREUS, il cui premio viene corrisposto con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, e le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 15/01/2017 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, nonché il Regolamento AREUS di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "B";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione, autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso di più delegazioni convenzionali (deleghe per contratti di finanziamento, assicurazioni, contributi in favore di Onlus o altri Enti mutualistici) con cessione del quinto e delegazioni legali il totale non può, ordinariamente, superare il quaranta per cento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti AREUS possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali o

per la costituzione di posizioni previdenziali integrative della assicurazione generale obbligatoria, nonché per polizze RC automobilistiche il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

La durata delle trattenute stipendiali di cui sopra non può essere inferiore a 12 mensilità e non può eccedere le 120.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

Art. 4

Le trattenute verranno effettuate a cura dell'Amministrazione dal Servizio del personale - Ufficio Trattamento Economico Giuridico e i versamenti verranno operati a cura del Servizio Gestione Finanziaria, con accreditamenti sul conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN……. …… – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento al Regolamento AREUS di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "B".

In particolare, la Società si obbliga a corrispondere:

- l'onere per contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative e contratti di assicurazione sull'abitazione nella misura fissata dal Regolamento pari a € 9,00 (euro nove/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra delega attiva.
- "una tantum" l'onere per contratti di assicurazione RC auto nella misura fissata dal Regolamento pari a € 1,00 (euro uno/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra delega attiva:

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il calcolo ed il versamento degli oneri economici sono posti a carico delle Società e dovranno essere eseguiti mediante bonifico bancario presso il Banco di Sardegna - Codice IBAN IT880 01015 17300 000070661523 intestato ad AREUS con l'indicazione della specifica causale di versamento: "Oneri amministrativi per contratti di assicurazione".

Gli Istituti delegatari entro il termine del 31 gennaio di ogni anno dovranno provvedere al calcolo e al relativo versamento degli oneri amministrativi riferiti all'anno precedente, dandone contestuale

comunicazione ai servizi Gestione Finanziaria e del Personale - Ufficio Trattamento Economico e Giuridico di questa Azienda, allegando attestazione dei versamenti effettuati.

Art. 7

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.

Art. 9

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per cinque anni con esclusione di tacito rinnovo, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 10, 11.
La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla loro naturale scadenza, né quello della Società di corrispondere gli oneri amministrativi di cui all'articolo 5 per l'intera durata della delega.

Art. 10

L'Amministrazione, qualora venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro di illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la convenzione senza obbligo di preavviso.

In tal caso, i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Società.

Art. 11

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 9, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede ed il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 12

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma 7, del DPR n.131/1986).

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle circolari del Ministero

dell'Economia e delle Finanze emesse nel corso del tempo, ed in particolare le circolari in materia della Ragioneria Generale dello Stato in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

Art. 14

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 numero 196 e successive modificazioni.

Art. 15

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Nuoro

Per l'Istituto	Per l'AREUS
……	
……	Il Direttore Generale
……	Dott. Giorgio Lenzotti

Schema n. 3

CONVENZIONE PER CONTRIBUTI AD ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI

L'AREUS (di seguito indicata Amministrazione) con sede in Via Oggiano n. 25 – 08100 Nuoro, CF. n°01526480916, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giorgio Lenzotti, nato a Tortolì il 12/08/1953

e

……..…..… con sede legale in ……..…….. (codice fiscale ….....……. …… di seguito "Società", nella persona di ……. …… ……..…..., nato il ……..…..... a ……..……, in qualità di ……..…

premesso che

- La Società suindicata non ha alcun scopo di lucro e a norma dello Statuto svolge la propria attività nel settore ……;
- La stessa, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie accetta libera donazioni da parte di terzi;
- Per perseguimento delle proprie finalità statutarie, riceve il versamento di quote sociali da parte degli associati;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- La presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente rilascia all'Amministrazione, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, per devolvere un contributo o una quota associativa.

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, e le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 15/01/2017 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, nonché il Regolamento ATS di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "C";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione, autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso di più delegazioni convenzionali (deleghe per contratti di finanziamento, assicurazioni, contributi in favore di Onlus o altri Enti mutualistici) con cessione del quinto e delegazioni legali il totale non può, ordinariamente, superare il quaranta per cento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti ATS possono impegnarsi nei confronti della Società a versare un importo predeterminato esclusivamente a titolo di erogazione liberale, contributo o quota associativa mediante delegazione di pagamento.

La durata delle trattenute stipendiali di cui sopra può essere inferiore a 12 mensilità e non può eccedere le 120.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

Art. 4

Le trattenute verranno effettuate dall'Amministrazione a cura del Servizio del Personale - Ufficio Trattamento Economico Giuridico e i versamenti verranno operati dal Servizio Gestione Finanziaria, con accreditamenti sul conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN……. …… – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento al Regolamento AREUS di cui questo atto ne rappresenta l'allegato "C".

In particolare, la Società si obbliga a corrispondere:

- "una tantum" per i contributi e le quote associative per le ONLUS nella misura fissata dal Regolamento pari a € 0,30 (euro zero/30) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,10 (euro zero/10) mensili, per ogni altra delega attiva:
- "una tantum" per i contributi e le quote associative per le Casse Mutue e d Enti Mutualistici nella misura fissata dal Regolamento pari a € 0,40 (euro zero/40) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,20 (euro zero/20) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il calcolo ed il versamento degli oneri economici sono posti a carico delle Società e dovranno essere eseguiti mediante bonifico bancario presso il Banco di Sardegna - Codice IBAN IT 880 01015 17300 000070661523 intestato ad AREUS con l'indicazione della specifica causale di versamento: "Oneri amministrativi per contributi e Quote Associative Onlus/Casse Mutue ed Enti Mutualistici".
Gli Istituti delegatari entro il termine del 31 gennaio di ogni anno dovranno provvedere al calcolo e al relativo versamento degli oneri amministrativi riferiti all'anno precedente, dandone contestuale comunicazione ai servizi Gestione Finanziaria e del Personale - Ufficio Trattamento Economico e Giuridico di questa Azienda, allegando attestazione dei versamenti effettuati.

Art. 7

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.

Art. 9

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per cinque anni con esclusione di tacito rinnovo, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 10, 11.
La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla loro naturale scadenza, né quello della Società di corrispondere gli oneri amministrativi di cui all'articolo 5 per l'intera durata della delega.

Art. 10

L'Amministrazione, qualora venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro di illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la convenzione senza obbligo di preavviso.

In tal caso, i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Società.

Art. 11

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 9, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede ed il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 12

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt.39 e 57, comma 7, del DPR n.131/1986).

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze emesse nel corso del tempo, ed in particolare le circolari in materia della Ragioneria Generale dello Stato in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.

Art. 14

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 30/06/2003 numero 196 e successive modificazioni.

Art. 15

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Nuoro,_____

Per l'Istituto

_____

Per l'AREUS
Il Direttore Generale
Dr. Giorgio Lenzotti